

GR_GERICHTE S 2021 36 vom 31. Mai 2022

GR Gerichte, 2022-05-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_S_2021_36

FR: GR_GERICHTE S 2021 36 du 31 mai 2022

IT: GR_GERICHTE S 2021 36 del 31 maggio 2022

Regeste

prestazioni assicurative LAINF | Unfallversicherung

Erwägungen

E. 12

giugno 2020. Le valutazioni dei due medici di circondario appaiono conclusive, comprensibilmente motivate e sono prive di contraddizioni. Essi sono inoltre congruenti fra loro, nonostante aver concesso un

- 42 - ulteriore tentativo di cure per altri due anni. Non è dunque eccezionale che abbiano considerato che dalle cure non ci si possa più attendere un sensibile miglioramento dello stato di salute del ricorrente, essendo inoltre passati quasi 8 anni dall'infortunio. Questa Corte può perciò condividere la decisione dell'INSAI di chiudere il caso in merito a dette cure (fisioterapia, ergoterapia, sedute di chiropratica, ecc.) rispetto allo stato fisico della mano rispettivamente del braccio destro del ricorrente, con tutti gli effetti che i disturbi ancora lamentati possano avere sullo stato di salute globale del ricorrente. La documentazione medica è infine ritenuta sufficientemente completa e dettagliata, cosicché si può anche prescindere di attendere che venga completata la perizia pluridisciplinare su incarico dell'Ufficio AI. Con probabilità preponderante non vi saranno costatazioni mediche atte a capovolgere le conclusioni dei medici circondariali di cui qui si è discusso. 7.5. Mentre le parti sono d'accordo – perlomeno nel principio – nel ritenere postumi d'infortunio i problemi alla mano discussi pocanzi, solo il ricorrente afferma che anche i disturbi psicogeni sarebbero da ricondurre direttamente all'infortunio. A tal proposito si nota innanzitutto che il ricorrente non spiega per quale motivo a suo dire vi sarebbe il nesso di causalità richiesto fra l'infortunio e detti disturbi. L'INSAI, invece, ha esposto in modo del tutto plausibile e convincente perché ritiene che dinanzi a un infortunio originariamente relativamente bagatellare, almeno sotto l'aspetto psicologico, non si possa confermare un nesso di causalità adeguato. Per questa Corte non vi sono dunque elementi sufficienti per scostarsi da tale conclusione. Anche dalla perizia commissionata dall'Ufficio AI non ci si può attendere nulla che possa portare a un risultato diverso a questo proposito. L'INSAI poteva quindi ritenere i disturbi estranei all'infortunio e così dichiarare non adempiuti i presupposti per assumersene le eventuali ulteriori spese della terapia psicologico-

- 43 - psichiatrica, laddove queste ultime si dovessero ancora rilevare utili e necessarie. Tali aspetti vanno, semmai, trattati dall'assicurazione malattia. 7.6. Da quanto precede si desume dunque che l'INSAI ha agito in conformità alla legge nella misura in cui ha sospeso il pagamento di ulteriori spese di cura. La stessa cosa vale anche per le indennità giornaliere. Difatti i problemi menzionati o non dimostrano (più) il nesso causale richiesto con l'infortunio o dalle rispettive cure proposte e richieste non ci si può più ragionevolmente

attendere un sensibile miglioramento ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 LAINF, il che esclude un accollamento delle relative spese all'INSAI e pure di prenderli in considerazione anche nell'ambito del diritto all'indennità giornaliera. 8. Visto che l'INSAI ha chiuso a giusto titolo il caso, sospendendo le prestazioni di breve durata (spese di cura e indennità giornaliera), va esaminato ora anche se ha giustamente negato pure il diritto a una rendita di invalidità e un aumento dell'IMI già fissata al 6% pari a CHF 7'560.00. 8.1. Si ricorda a tal proposito innanzitutto che l'invalidità è una nozione economica e non medica. Per la valutazione dell'invalidità non è determinante la pura stima medico-teorica della capacità lavorativa del medico, bensì la limitazione dovuta all'infortunio delle possibilità di guadagno sull'intero mercato del lavoro equilibrato da considerare per la persona assicurata (prassi costante dalla DTF 110 V 273 consid. 4, confermata ad esempio con sentenza del Tribunale federale 8C_229/2020 del 10 agosto 2020 consid. 3). Le valutazioni mediche costituiscono una base importante per giudicare la questione delle attività lavorative ancora esigibili dalla persona assicurata (DTF 132 V 93 consid. 4; DTF 115 V 133 consid. 2). Secondo la prassi, la valutazione medica della misura in cui la capacità lavorativa della persona assicurata sia limitata dalle conseguenze dell'infortunio è di maggior importanza, in particolare per quanto riguarda il lavoro che si può ancora ragionevolmente esigere.

- 44 - Per il diritto all'IMI giusta l'art. 24 LAINF, poi, occorre che la persona assicurata accusi una menomazione importante e durevole all'integrità fisica, mentale o psichica. Esempi classici sono la perdita di estremità o ad esempio della vista o dell'udito. La base per il calcolo è costituita dal guadagno annuale massimo assicurabile valevole il giorno dell'infortunio, ossia qui CHF 126'000.00 (art. 22 cpv. 1 dell'Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni del 20 dicembre 1982 [OAINF; RS 832.202] nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2015), e l'allegato 3 contiene delle direttive con una tabella di alcune frequenti menomazioni dell'integrità, prevedendo ad esempio un'IMI del 5% per la perdita di almeno due falangi di un dito o di una falange del pollice. 8.2. Nella sua memoria ricorsuale il ricorrente critica in prima linea che l'INSAI non avrebbe accertato in modo corretto la fattispecie. Essendo giunto al risultato contrario, il Tribunale deve verificare se il fatto di negare il diritto alla rendita è compatibile con il diritto, anche se il ricorrente non si esprime in merito causa la strategia difensiva scelta. Anche a tal proposito si deve però notare che il ricorrente non è stato in grado di dimostrare perché non sarebbe sostenibile, sotto l'ottica di una probabilità preponderante, ritenere stabilizzato lo stato di salute del resto soltanto asseritamente invalidante. Come spiegato, nella misura in cui il ricorrente soffre ancora di varie patologie, egli dovrà rivolgersi ad altre assicurazioni sociali. Ne segue per questo anche che la stessa cosa deve valere per un'eventuale rendita d'invalidità e un'eventuale IMI. Fatto sta che gli accertamenti eseguiti dall'INSAI sono complessivi ed esaustivi, ricoprono tutti i disturbi lamentati dal ricorrente in sede di opposizione e hanno condotto a una conclusione chiara che non ci si può più attendere un notevole miglioramento dello stato di salute e che dunque lo stato finale è stato raggiunto. Se in tali circostanze non permangono condizioni invalidanti da ricondurre causalmente all'infortunio, l'assicurazione contro gli infortuni non può essere obbligata a erogare altre prestazioni.

- 45 - 8.3. Il ricorrente aveva inoltre fatto valere già in sede di opposizione di essere soltanto parzialmente abile al lavoro. A suo dire, la Dr.ssa med. U._____ avrebbe invece certificato soltanto una capacità lavorativa del 50%. Tuttavia come rileva giustamente l'INSAI tale allegazione non trova riscontro negli atti. La medica ha fatto solo vaghi riferimenti alla

capacità lavorativa del ricorrente, senza quantificarla. Non ha del resto descritto quali attività sarebbero possibili e quali no. Ha inoltre menzionato, nel solco dei suoi ragionamenti, tutta una serie di aspetti che non sono di natura post-infortunistica e che non possono essere considerati nello stabilire la capacità di guadagno qui rilevante. In contrasto, i medici di circondario hanno entrambi considerato una capacità lavorativa del 100% in attività adatte e hanno spiegato concretamente come sono giunti a tale conclusione. Hanno descritto in modo comprensibile e plausibile quali attività ritengono che il ricorrente possa ancora svolgere e con questo hanno dato all'INSAI e alla Corte gli elementi necessari per determinarsi sulla capacità di guadagno. Come nella decisione impugnata, si considera esigibile un'attività a tempo pieno in attività adatte come descritte dai medici di circondario, ossia un lavoro leggero per tutto il giorno senza sforzi ripetitivi sulla mano destra, vibrazioni ecc., tenendo presente anche che la guida dell'auto rimane possibile senza limitazioni. A quest'ultimo proposito, difatti, si può effettivamente tener conto della circostanza che il ricorrente si è recato almeno a una delle visite circondariali a Coira in auto con un cambio manuale varcando due passi alpini, cioè ha fatto un viaggio relativamente impegnativo di oltre 2 ore che costituisce uno sforzo da non sottovalutare per una mano lesa, senza che il rispettivo medico circondariale abbia constatato delle conseguenze negative della guida in sede di visita. Non vi è pertanto motivo alcuno per discostarsi dalle conclusioni rilasciate con piena conoscenza di causa e in piena congruenza dai due medici di circondario. Il ricorrente può così essere ritenuto abile al lavoro in misura piena.

- 46 - 8.4. Dal raffronto dei salari, effettuato correttamente dall'INSAI e non criticato dal ricorrente, cosicché questa Corte può confermarlo pienamente e rinviarvi, risulta un grado d'invalidità dell'8.87%, cioè inferiore alla soglia del 10% prevista dalla legge. Di conseguenza il ricorrente non ha diritto a una rendita. 8.5. In merito infine all'IMI, l'INSAI si è basato sull'apprezzamento del medico di circondario. Questi ha considerato che la conseguenza residua dell'infortunio corrisponderebbe alla perdita del mignolo, la quale secondo la tabella 3 "Indennità per menomazione dell'integrità ai sensi della LAINF" delle tabelle aggiuntive INSAI verrebbe equiparata a un'indennità per menomazione del 6% (vedi immagine 16 di detta tabella, consultabile su <https://www.suva.ch/download/schede-tematiche/tabella-03---menomazione-dell-integrita-per-perdita-semplce-o-combinata-di-dita--mano--braccio--2870/3.I>), visitato da ultimo il 16 novembre 2022). Ciò appare plausibile e condivisibile, cosicché pure in questo punto la contestata decisione dell'INSAI si rivela conforme al diritto. 9. Per tutti questi motivi la decisione su opposizione del 12 marzo 2021 qui impugnata merita piena conferma. Di conseguenza il ricorso va integralmente respinto. 10. Non si prelevano spese per la presente procedura (art. 61 lett. fbis LPGa). Al resistente (INSAI) non va riconosciuta un'indennità a titolo di ripetibili (art. 61 lett. g LPGa e contrario), anche perché pare averla richiesta senza motivazione alcuna.

- 47 - III. Per questi motivi il Tribunale giudica: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non sono riconosciute spese ripetibili. 4. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli artt. 82 segg. della Legge sul Tribunale federale del

E. 17

giugno 2005 (LTF; RS 173.110). Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, per scritto entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 82 segg. e 90 segg. LTF. 5. [Comunicazioni] [Con sentenza 8C_7/2023 del 22 giugno 2023 il Tribunale federale ha accolto il ricorso interposto contro questa decisione, rinviando la causa all'opponente per nuova decisione nel senso dei considerandi. La causa viene rinviata al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni per nuova decisione sulle ripetibili nella procedura precedente.]

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.